



## -WHISTLEBLOWING -

### SOMMARIO

1. Riferimenti normativi
2. Soggetti che possono effettuare la segnalazione
3. Oggetto di segnalazione
4. Canali di segnalazione
5. Canale di segnalazione interno
6. Modalità di segnalazione presso il canale interno
7. Segnalazione tramite utilizzo di canale esterno presso ANAC
8. Tutela riservatezza segnalante
9. Protezione dalle ritorsioni

#### 1-Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative, ha riformato l'istituto del whistleblowing.

Le linee guida Anac, approvate con la Delibera n. 311 del 12 Luglio 2023, hanno fornito indicazioni e principi per la presentazione delle segnalazioni.

#### 2- Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Sono legittimati alla segnalazione i soggetti che svolgono la loro attività nell'ambito o in connessione con la Camera di Commercio di Genova che rivestono la qualità di:

- 1) Dipendenti della Camera di Commercio;
- 2) Lavoratori autonomi che svolgono la loro attività presso la Camera di Commercio;
- 3) Lavoratori o collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore dell'ente camerale;
- 4) I liberi professionisti e i consulenti che prestano la loro attività presso la Camera di Commercio;
- 5) Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- 6) Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avviene qualora il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova o, dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela si estende anche a soggetti diversi dal segnalante, indicati dall'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

I soggetti oggetto di tutela, oltre al segnalante, sono i seguenti:

- il facilitatore, ossia una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione operante nello stesso contesto lavorativo;
- le persone dello stesso contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nello stesso contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **3- Oggetto di segnalazione**

Sono oggetto di segnalazione:

**1)** violazioni, definite dall'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili non rientranti nei successivi numeri 3) 4) 5) 6).

**2)** Violazioni del diritto dell'UE:

- a) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE lotta contro le frodi e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea indicati nel diritto derivato dell'UE;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, ai sensi dell'art. 26, par. 2, TFUE comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione Europea nei settori indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) numeri 3) 4) 5).

La segnalazione viene fatta nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione e non del segnalante.

Non sono oggetto di segnalazione: notizie prive di fondamento, informazioni che sono di dominio pubblico, informazioni ottenute sulla base di indiscrezioni o "voci", rivendicazioni o contestazioni legate ad un interesse personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria inerenti ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con i superiori gerarchici.

La segnalazione deve essere dettagliata il più possibile per consentire la completa istruttoria da parte dei soggetti competenti alla ricezione delle segnalazioni.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono trattate secondo la procedura prevista per le segnalazioni ordinarie.

#### **4-Canali di segnalazione**

I canali di segnalazione sono i seguenti:

- 1) Canale di segnalazione interno
- 2) Canale di segnalazione esterna presso ANAC
- 3) Divulgazione pubblica
- 4) Denuncia all'Autorità giudiziaria

#### **5-Canale di segnalazione interno**

La segnalazione deve essere rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Qualora la segnalazione venga effettuata ad un soggetto diverso, lo stesso la trasmetterà, entro 7 giorni dal ricevimento, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dando contestuale notizia alla persona segnalante e mantenendo interlocuzioni con la persona segnalante.

Il riscontro alla segnalazione viene dato entro il termine di tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Alla persona segnalante viene rilasciata, entro 7 giorni dalla segnalazione, ricevuta di ricevimento, garantendo alla stessa l'anonimato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua l'istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti per la tutela del segnalante e provvede all'esame e analisi della segnalazione.

Il responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mantiene, durante tutta la procedura, l'interlocuzione con la persona segnalante.

I dati e i documenti aventi ad oggetto la segnalazione vengono conservati per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione della chiusura della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

#### **6-Modalità di segnalazione presso il canale interno**

I soggetti che vogliono effettuare una segnalazione attraverso l'utilizzo del canale di segnalazione interna devono utilizzare una delle seguenti modalità di segnalazione:

**a) Forma scritta:** le modalità di trasmissione della segnalazione garantiscono la riservatezza della persona segnalante.

A tal fine la segnalazione, qualora si decida l'utilizzo di tecniche tradizionali, dovrà seguire le modalità di seguito indicate.

La segnalazione dovrà essere inviata in due buste chiuse: la prima busta dovrà indicare i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda busta conterrà la segnalazione: entrambe le buste verranno inserite in una terza busta chiusa con la dicitura "riservata al RPCT" e sarà oggetto di una protocollazione riservata, anche mediante l'utilizzo di un registro autonomo, effettuata dal gestore della segnalazione.

**b) Utilizzo della piattaforma informatica.**

I soggetti che vogliono effettuare una segnalazione possono utilizzare la piattaforma informatica raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale al seguente link: <https://cameracommerciogenova.whistleblowing.it/> e anche dall'Intranet camerale.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che garantisce l'anonimato del segnalante: l'utilizzo della piattaforma informatica per le segnalazioni consente un dialogo costante tra il soggetto segnalante e il RPCT.

**c) Forma orale:** è possibile effettuare una segnalazione richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previo appuntamento telefonico al seguente numero: 010 – 2704266 o al seguente indirizzo e-mail: [marco.razeto@ge.camcom.it](mailto:marco.razeto@ge.camcom.it)

Le segnalazioni dovranno specificare di voler mantenere la propria identità riservata e di volere beneficiare di tutte le tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.

## 7- Segnalazione tramite utilizzo di canale esterno presso ANAC

La segnalazione esterna può essere effettuata solo se, al momento della sua presentazione, sussiste una delle seguenti condizioni:

-non è prevista, nell'ente, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, o questo, anche se non obbligatorio, non è stato attivato, oppure, anche se attivo, non è conforme alle indicazioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

-la persona segnalante ha già fatto una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

-il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

-la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 8-Tutela riservatezza segnalante

La Camera di Commercio di Genova assicura la tutela del segnalante e, specificatamente, garantisce la riservatezza della sua identità, nonché di qualsiasi altro dato/informazione da cui si possa rilevare, in maniera diretta o indiretta, la sua identità.

L'identità della persona segnalante, nonché gli altri dati/informazioni, non possono essere rivelati senza il consenso espresso della persona segnalante, salvo le ipotesi previste dal Capo II del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, integralmente richiamato.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### **9- Protezione dalle ritorsioni**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 prevede il divieto di ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione.

Le ritorsioni sono definite all'articolo 2, comma 1 lett. m) quali: "qualsiasi comportamento, atto od omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria, o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Le fattispecie che costituiscono ritorsioni sono elencate nell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.